Circolare Notiziario n. 11/2021

30 novem	bre 2021		ISSN 2465-3543
	IN EVIDENZA	• Notizie in sintesi	Pag. 2
6	APPROFONDIMENTI	 Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022 Credito d'imposta spese di sanificazione Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0 Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche Saldo Imu 2021 	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8
Ç	STRUMENTI OPERATIVI	 Scheda raccolta dati per Imu Calcolo Imu Calcolo acconto Iva Check list successiva al versamento acconti Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili Mandato professionale Superbonus 110% 	Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 16
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	 Liquidazioni Iva precompilate Numerazione e bollatura dei libri contabili Trattamento fiscale omaggi natalizi Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr 	Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20
	NON SOLO IMPRESA	 Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2021 Convalida annuale del numero meccanografico 	Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23
	AGEVOLAZIONI	 Contributi a fondo perduto per start-up Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ 	Pag. 24 Pag. 25
31	SCADENZARIO	Principali adempimenti mese di dicembre 2021	Pag. 26

Scarica la Circolare Notiziario in formato Word



Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario

EDITORE E PROPRIETARIO:

30 novembre 2021

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita Iva: 01392340202

Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/privacy.







IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

- È stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Antifrodi. Il provvedimento potenzia l'attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. In particolare, è introdotta l'estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, con rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione e verifiche anche antiriciclaggio.
- L'obbligo di visto di conformità è esteso alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, poichè, in tal caso, è l'Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

- II 12.11.2021, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il provvedimento contenente i
 parametri per l'accesso all'ultimo contributo a Fondo Perduto previsto come sostegno agli effetti
 prodotti dalla diffusione del Covid-19. Il contributo cd. "Perequativo", sarà commisurato alla riduzione degli utili del 2020 rispetto al 2019, a condizione che la suddetta riduzione risulti essere
 stata almeno del 30%.
- L'entità del contributo è determinata in misura percentuale sulla riduzione di reddito così determinata ed in funzione del volume di ricavi 2019 realizzati dal soggetto richiedente, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a € 100.000,00: 30%;
 - da € 100.000,00 a € 400.000,00: 20%;
 - da € 400.000,00 a € 1.000.000,00: 15%;
 - da € 1.000.000.00 a € 5.000.000.00: 10%:
 - da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00: 5%.
- La misura del contributo, che non potrà eccedere comunque € 150.000,00, sarà determinata al netto dei contributi a fondo perduto precedentemente percepiti dal soggetto, nel corso dell'intera pandemia.

CERTIFICATI ONLINE TRAMITE L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Dal 15.11.2021 tramite l'Anagrafe della popolazione residente, si potranno visualizzare e scaricare 15 tra i propri certificati o quelli del proprio nucleo familiare. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Anagrafe, accedere con una delle 3 credenziali richieste (Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi), visualizzare i certificati tutti assieme e scegliere quale scaricare.

GESTIONE PROCURE DEI CLIENTI PER PROFESSIONISTI

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto che dall'8.11.2021 è stato avviato il nuovo servizio «Gestione procure», che rende più snello il processo di gestione delle deleghe date ai professionisti dai propri clienti, eliminando il cartaceo a favore del digitale. Da tale data i commercialisti non hanno più bisogno di conservare la delega per ogni singola attività, potendo far confluire le procure ricevute nel mandato professionale sottoscritto con il cliente, che dunque resta l'unico documento da conservare nei propri archivi. In questo modo, inoltre, il professionista ha l'ulteriore vantaggio di non dover esibire la delega per accedere agli uffici dell'Agenzia, ma solo il proprio documento di identità.

IVA PIÙ ELEVATA IN CASO DI CORRISPETTIVO INDISTINTO

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve assumere l'aliquota Iva più elevata nel caso di
 corrispettivo unico e indistinto per una pluralità di servizi che, se singolarmente considerati, potrebbero applicare aliquote differenti. Il caso riguarda l'affidamento di una serie di prestazioni di
 servizi nell'ambito di una biblioteca, che la risposta ha distinto in 2 categorie:
 - prestazioni proprie (raccolta dei libri, catalogazione, conservazione, ecc.) per le quali si potrebbe applicare l'esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 22, D.P.R. 633/1972;
- altre prestazioni (organizzazione e promozione di eventi, analisi statistico-quantitative, ecc.) escluse dal punto precedente.

VINCOLO TRIENNALE PER IL REGIME "NON NATURALE"

- L'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna, ha chiarito che è possibile, per un professionista fuoriuscito dal regime dei minimi dal 2016, accedere nel 2022 nel regime forfetario, anche nell'eventualità che abbia applicato il regime di contabilità semplificata nel 2020 e 2021, senza quindi attendere il triennio obbligatorio.
- Sembra, dunque, che solo una volta operata una scelta per un regime "non naturale" scatti il vincolo triennale, come in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità.

LIMITE DI SPESA SUPERBONUS

- L'Agenzia delle Entrate ha corretto la propria posizione concernente i tetti di spesa detraibili per edifici unifamiliari ai fini della fruizione del 110%.
- Per l'edificio posseduto da un unico proprietario, composto da più unità abitative e da pertinenze, il limite di spesa, per i lavori che fruiscono del 110%, resta quantificabile per la sola unità residenziale.







INDEDUCIBILITÀ COSTO AMMINISTRATORE-DIPENDENTE

INDENNITÀ DI MATERNITÀ ESCLUSA DAL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI CON CONTRATTO SCRITTO

RITENUTA PREVIDENZIALE TARDIVA O PARZIALE

COSTITUZIONE SRL IN VIDEOCONFERENZA

DURC DI CONGRUITÀ NEI CANTIERI EDILI

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO SENZA OBBLIGO INAIL

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEI BENI

Notizie in sintesi (segue)

- La Cassazione ha stabilito che la società di capitali non può dedurre dal reddito il costo dell'amministratore nel caso sia lavoratore dipendente. Sussiste, infatti, incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di manager.
- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini del contributo a fondo perduto, l'indennità di maternità è sempre esclusa dal conto del fatturato, sottolineando che l'indennizzo anche se contabilizzato non può mai costituire ricavo o compenso. L'indennità di maternità, infatti, non concorre al calcolo della perdita media del fatturato.
- Secondo le indicazioni del D.M. Economia 12.11.2021, contenente i requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto perequativo, sembrerebbe che le dichiarazioni presentate dopo il 30.09.2021 o non validamente presentate determinino la non spettanza del contributo; al contrario, le dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre tale termine non rilevano, ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, qualora dai dati in esse indicate derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.09.2021
- È stato approvato il decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/633 che tutela le filiere agricole in materia di pratiche commerciali sleali. In particolare, è stato stabilito che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, realizzate da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, siano precedute da contratti di cessione in forma scritta (quindi anche quelle tra imprenditori agricoli). Saranno escluse, invece, le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzatori di produttori di cui sono soci.
- Secondo la Cassazione la ritenuta previdenziale, versata in ritardo o parzialmente, si trasforma
 in quota retributiva. Infatti, in tali casi, la ritenuta non è consentita, poichè il credito retributivo si
 estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene parte della
 retribuzione a lui spettante.
- È stato approvato definitivamente il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2017/1132 che consente la costituzione della Srl in videoconferenza, senza recarsi fisicamente dal notaio. Infatti, l'atto costitutivo potrà essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall'utilizzo di un'apposita piattaforma telematica, gestita dal Notariato.
- Il Ministero del Lavoro ha previsto che, dal 1.11.2021, è necessario il Durc di congruità, per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore a € 70.000,00.
- Sono esclusi tutti i lavori affidati per ricostruire le aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
- È disponibile online, dal 15.11.2021, la piattaforma telematica nazionale delle camere di commercio, www.composizionenegoziata.camcom.it, snodo essenziale della procedura di composizione negoziata della crisi.
- La piattaforma costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l'intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare "in bonis" tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.
- La piattaforma è composta da 2 aree: una pubblica di tipo informativo e l'altra "riservata" alle domande formali, che guidano l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative, messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.
- La Cassazione ha sancito che in tema di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, poiché la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti che, come per il libero professionista, in nessun luogo degli artt. 1, 4 e 9 Dpr n. 1124/1965, ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.
- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29.10.2021, n. L 385/1, il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1832 della Commissione 12.10.2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Dal 1.01.2022, pertanto, cambia la classificazione doganale per molti prodotti, tra cui quelli legati all'evoluzione tecnologica e i nuovi beni in commercio, come le sigarette elettroniche, i droni, gli smartphone, le stampanti 3D, i moduli display a schermo piatto, il settore medicale e diagnostico, il settore chimico e il dual use.





APPROFONDIMENTO

Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022

La normativa "antiriciclaggio" prevede disposizioni stringenti per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che dal 1.01.2022 il limite scende a € 999,99.

- Dal 1.01.2022 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000¹.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

La locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera **indipendentemente dalla cau-sa** (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario - art. 1277 C. C. - oppure a titolo di donazione o liberalità).

DIVIETI

- Per "soggetti diversi "devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte" (cfr.: FAQ). Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi " di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige per esempio anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi sia chi effettua la dazione sia chi la riceve).
- Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica nell'ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista.

CALCOLO DEL VALORE TRASFERITO

- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali cioè da sostanziare operazioni distinte e differenziate (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (esempio: un contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (esempio: pagamento rateale).
- A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili².
- La corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

II limite valido dal 1.7.2020 al 31.12.2021 è di € 2.000,00.

Note

Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.







Credito d'imposta spese di sanificazione

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari al 30% delle spese comunicate.

BENEFICIARI

Esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale,

CREDITO D'IMPOSTA

- Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
- In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000,00.
- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Detta percentuale è pari al 100%.

FRUIZIONE

I beneficiari potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24.

- In questo caso il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il **codice tributo** "6951".
- In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
- Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2021".

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del proprio credito d'imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.





Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0

Il D.D. 6.10.2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;
- credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

COMUNICAZIONE AL MISE

- 1) Credito beni strumentali 4.0.
- 2) Credito Formazione 4.0.
- Credito R&S, innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica.

Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono dei citati crediti d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

- L'invio del modello di comunicazione **non costituisce presupposto per l'applicazione dei citati crediti d'imposta** e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
- L'eventuale mancato invio del modello non determina, comunque, effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

CREDITI BENI STRUMENTALI 4.0

- Il modello è composto da un frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da 2 sezioni, per l'indicazione delle informazioni concernenti, ossia:
 - Sezione A, dedicata agli investimenti in beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016:
 - **Sezione B,** dedicata agli investimenti in **beni immateriali** di cui all'allegato B alla L. 232/2016.
- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all'indirizzo benistrumenta-li4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili riportati nell'allegato 1.
- Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1, cc. 189 e 190 L. 160/2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Il modello è composto da un **frontespizio** per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da 2 sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti le **attività** e le **spese ammissibili** ricadenti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 160/2019, e nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 178/ 2020.
- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi riportati nell'allegato 1.
- Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, il modello di comunicazione - Sezione A - deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.

CREDITO RICERCA
E SVILUPPO,
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E ATTIVITÀ
DI DESIGN
E IDEAZIONE
ESTETICA

- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **cirsid@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi riportati nell'<u>allegato 1</u>.
- Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.
- Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.



ALLEGATO 1









Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche

Per accedere al file xml "completo" delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite Sdl con l'apposita funzionalità messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet, è necessario esprimere "l'Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Nel corso del tempo il termine entro il quale effettuare la prima adesione a tale servizio è stato prorogato numerose volte; da ultimo è stato disposto il differimento al 31.12.2021.

Entro la precedente scadenza del 30.09.2021, infatti, molti operatori hanno aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche e non a quello di consultazione/acquisizione delle stesse, pensando (erroneamente) che il primo servizio
comportasse automaticamente la possibilità di consultare/acquisire il file completo delle fatture per le quali è stata richiesta la conservazione.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

- Il servizio è accessibile **previa adesione al servizio**, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- Gli operatori Iva effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari abilitati appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche.
- I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi.
- Alla parte che non aderisce al servizio, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
- Solo se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31.12.2021 il termine di adesione al servizio.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.

DATI CONSULTABILI IN CASO DI ADESIONE

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al termine del periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia delle Entrate procede alla **temporanea memorizzazione** dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.

- L'adesione al servizio entro il 31.12.2021 consente la consultazione e visualizzazione dei dati della totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, anche prima dell'adesione (ossia dal 1.01.2019 e dall'1.03.2020 per i consumatori finali).
- Chi non aderisce al servizio in esame non può più visualizzare/scaricare il file completo delle fatture elettroniche pregresse.
- La prima adesione effettuata dopo la scadenza comporta che la consultazione/acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate tramite Sdl successivamente alla data di adesione al servizio.







Saldo Imu 2021

Entro il 16.12.2021 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2021, salvi i casi di esonero.

Determinazione dell'Imu = Base imponibile x aliquo (tenendo conto dell'eventuale de	X
---	---

	Modalità	Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] ovvero Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico co con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
		Soggetti titolari di partita Iva Esclusivamente mediante modello F24 con modalità te lematiche.
VERSAMENTO	Compensazione	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazion ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a d sposizione.
	Importo	 Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli in porti fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non son effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con rifermento all'imposta complessivamente dovuta.
		Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.

EFFICACIA DELIBERE IMU

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.

- La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10.
- In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

NOLE	2.	Anch

- 1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.
- ² Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.

Tavola riepilogativa

Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2021	16.06.2021	La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente. • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021, il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1ª rata 2021. • Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2021) in un'unica soluzione entro il 16.06.2021, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2021, entro il 28.10.2021.	Il versamento si effettuato utiliz- zando il modello F24 ovvero il bol- lettino di conto corrente postale,	versamento dell'Imu è appli- cabile la san- zione pari al
Versamento 2ª rata Imu 2020	16.12.2020	La 2ª rata 2021 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote, nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2021, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet entro il 28.10.2021 . Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.	nonché attraverso la piattaforma PagoPA.	sta, con possi-









STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela di studio.

RACCOLTA DATI F	PER CALCOLO IMU	20	21				
	Nome	Marco		<u> </u>			
PROPRIETÀ	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
FABBRICATO	Via	Via Manzoni	, 26				
	Comune	Castel Goff	redo (MN)				
	Comune	Castel Goff	redo (MN)				
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
DATI	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
FABBRICATO		Immobile	A4		Classe	3	'
	Categoria catastale	Pertinenza	C6		Classe	6	
	5	Immobile	€ 750,00				
	Rendita catastale	Pertinenza	€ 25,00				
	Evoluzione della	situazione dell'i		corso d'anne	0		
Data	Utiliz			Possess		Not	е
1.01.2021	□ Abitazione principale □ A disposizione ☑ Locato □ Pertinenza □ In uso gratuito □ Altro:			100%	Locat	to Viola Luc	ca
1.05.2021	□ Abitazione principale □ A disposizione ☑ Locato □ Pertinenza □ In uso gratuito □ Altro:	100%	100% Locato Bianchi Fi				
Attuale	□ Abitazione principale □ A disposizione ☑ Locato □ Pertinenza □ In uso gratuito □ Altro:			100%	100% Locato Bianchi		
	Evoluzione della s	ituazione della i	pertinenza i	n corso d'ani	no		
Data	Utiliz			Possess		Not	e
1.01.2021	□ A disposizione □ Locato □ Pertinenza □ In uso gratuito □ Altro:			100%	Locat	to Viola Lud	ca
1.05.2021	☐ A disposizione ☑ Locato ☐ Pertinenza ☐ In uso gratuito ☐ Altro:			100%	Locat	to Bianchi f	Filippo
Attuale	□ A disposizione □ Locato □ Pertinenza □ In uso gratuito □ Altro:			100%	Locat	to Bianchi f	Filippo



CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER IMU (COMPILABILE)







Calcolo Imu

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione.

Aı	nno	202	1	Contribuente	Verdi Marco				
Cor	mune	Castel G	offredo (MN)	Cat. catastale	A/4	Cla	asse	3	
Dati in	nmobile	Foglio	33	Mappale	154	S	ub	1	
		Rendita cata	stale:	-			€	750,00	
Bas		Rendita cata	stale rivalutata:	€ 750,00	X 5%		€	787,50	x
impon	iiblie	• Coefficiente ¹	:					160	=
		Base impon	ibile:			Α	€	126.000,00	
			Categ	oria catastale				Coefficiente Imu	l
				e categorie C/2, C/6, C/7				160	
		ruppo catastale '					_	140	
Nota ¹		ategorie catastal						80	
		ategorie catastal ruppo catastale I						65	
		ategoria catastal						55	
									1
		Base imponil	` '				€	126.000,00	X
lm		Aliquota appi	ovata per l'anno pr	ecedente":				0,86%	Х
11110	u	Mesi di posso	esso:					12/12	=
		• Imu annua:					€	1.083,60	
Accon	sto1-2	Imu annua		€ 1.083,60	x 50% =		€	541,80	
ACCOI	ito	• Imu 1ª rata (con arrotondamer	nto)			€	542,00	
		Base imponil	pile (A):				€	126.000,00	х
		Aliquota appr	rovata per l'anno in	corso*:				1,06%	x
		Mesi di posse	esso:					12/12	=
Sald	lo¹	• Imu annua					€	1.335,60	-
		Imu versata i	n acconto:				€	542,00	=
		Imu dovuta					€	793,60	
		Imu totale a	saldo (con arroto	ndamento):			€	794,00	
Nota*	Verifi	care le aliquote in	vigore attraverso la	Aliquota delibera del Consiglio Co	munale pubblica	ta sul sito	del MFI	F.	
Note	1. Si mo sfr	ricorda l'esenzior obile, concesso ir atto per morosità in è dovuta la 1ª i	ne dal versamento d n locazione a uso al entro il 28.02.2020, rata Imu relativa agli	ell'Imu in favore dei proproitativo, che abbiano otter la cui esecuzione è sosperimmobili posseduti dai so prono le condizioni previst	rietari locatori, pe nuto in proprio f sa fino al 30.06.2 ggetti passivi, ch	ersone fis avore l'e 2021. le esercit	siche, che missione ano le a	e possiedono un i e di una convalida ttività nell'immobil	a di



PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE (COMPILABILE)



COMPILAZIONE MODELLO F24



COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE





RATIO

30 novembre 2021



Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

ANNO	2021			Ditta	a	Alfa S.r.l.		
Metodo di		•••	Ac	со	nto Iv			
calcolo	Contribuenti mens	SIII				Contribuenti trime	estrali	
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ 5.50	0,00	+		amento Iva a saldo o per il mestre dell'anno precedente	€	+
Metodo	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ 4.15	0,00	=		nto Iva versato l'anno edente	€	=
storico	Totale	€ 9.650	0,00	x	Tota	le	€	x
	Percentuale di acconto		88%	=	Perce	entuale di acconto	88%] =
	Acconto dovuto	€ 8.492	2,00		Acco	onto dovuto	€	
Metodo	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente	€		x	di liqı	amento Iva previsto in sede uidazione per il saldo o il 4° stre dell'anno in corso	€	x
previsionale	Percentuale di acconto		88%	=	Perc	entuale di acconto	88%] =
	Acconto dovuto	€			Acco	onto dovuto	€	
	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€		x	dell'a	dazione straordinaria al 20.12 nno in corso (Iva su vendite - u acquisti ± credito/debito dazione precedente)	€	x
	Percentuale di acconto	1	00%	=	Perce	entuale di acconto	100%	.] =
Metodo alternativo	Acconto dovuto	€			Acco	onto dovuto	€	
Operazioni effettuate	Contribuenti mensili con presso terzi	contabilità						
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€		x				
	Percentuale di acconto	66	6%	=				
	Acconto dovuto	€						
Importo minimo	L'acconto Iva non è dovuto se risult	a inferiore a	€ 10	3,2	9.			
Scomputo dell'acconto	L'importo versato a titolo di acc liquidazione relativa al mese liquidazione relativa al 4° tri dichiarazione annuale, per i	e di dicembro mestre, per	e, per i cont	ric ribu	ontrib uenti t	uenti mensili; rimestrali "speciali";		



CHECK LIST ACCONTO IVA (COMPILABILE)









Check list successiva al versamento acconti

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i "soggetti ISA" l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i "soggetti no ISA" l'acconto è dovuto con 1ª rata del 40% e 2ª rata del 60%.

	Dichiarante			Elenco versamenti anno 2021					
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MI	•								
C.F.: RSS MRC 70A1	.6 C188 M								
IRPEF Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 61 Mod. Redditi	1° acconto 2021	Cod. F24 4033	€	181,76 272,65	Versato: Sì No Ridotto Versato: Si Si No	☐ Ass ☐ Dec ☐ Ope ☐ ☐ Mine	or reddito enza tipologia reddito eesso contribuente erazione straordinaria or reddito enza tipologia reddito eesso contribuente	Cause riduzione	
2021 PF)	2021	4034			☐ Ridotto	ı — ·	erazione straordinaria		
	Totale	versato	€	576,41					
	- Clare								
IRAP Acconto nella misura	1° acconto 2021	Cod. F24 3812	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Ass☐ Dec☐ Ope☐	or reddito enza tipologia reddito esso contribuente erazione straordinaria	Cause riduzione	
del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2021)	2° acconto 2021	Cod. F24 3813	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	□ Ass □ Dec □ Ope	or reddito enza tipologia reddito eesso contribuente erazione straordinaria	uzione	
	Totale	versato	€						
IRES Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 -	1° acconto 2021	Cod. F24 2001	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Ass ☐ Dec ☐ Ope	or reddito enza tipologia reddito esso contribuente erazione straordinaria	Cause ri	
Mod. Redditi 2021 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2021 ENC)	2° acconto 2021	Cod. F24 2002	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Mine ☐ Ass ☐ Dec ☐ Ope	or reddito enza tipologia reddito esso contribuente erazione straordinaria	riduzione	
	Totale	versato	€						
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI	1° acconto 2021	Cod. F24 1793	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Ass☐ Dec☐ Ope☐	or reddito enza tipologia reddito esso contribuente erazione straordinaria	Causer	
Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2021 PF)	2° acconto 2021	Cod. F24 1794	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Mine ☐ Ass ☐ Dec ☐ Ope	or reddito enza tipologia reddito esso contribuente erazione straordinaria	riduzione	
	Totale	versato	€						









Check list successiva al versamento acconti (segue)

		le versato	€				_
(Rigo LC1, col. 5 - Mod. Redditi 2021 PF)	2° acconto 2021	Cod. F24 1841	€	320,00	Versato: ☐ Sì ☐ No ☑ Ridotto		riduzione
CEDOLARE SECCA Acconto nella misura del 100%	1° acconto 2021	Cod. F24 1840	€	653,00	⊠ Sì □ No □ Ridotto	□ Decesso contribuente□ Operazione straordinaria□□	Cause rid
					Versato:	☐ Minor reddito☐ Assenza tipologia reddito	
	Totale	e versato					
'					□ Ridotto	☐ Operazione straordinaria	
(Rigo RW 6, col. 1 - Mod. Redditi 2021 PF)	2° acconto 2021	Cod. F24 4048	€		Versato: □ Sì □ No	☐ Minor reddito☐ Assenza tipologia reddito☐ Decesso contribuente	riduzione
Acconto nella misura del 100%					□ Ridotto	<u> </u>	use ridu
IVAFE	1° acconto 2021	Cod. F24 4047	€		Versato: ☐ Sì ☐ No	 ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria 	Cause
	, o.an						
	Total	e versato	€				
col. 1 - Mod. Redditi 2021 PF)	2° acconto 2021	Cod. F24 4045	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	 ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria 	riduzione
nella misura del 100% (Rigo RW 7,					☐ Ridotto	☐	ise ridu:
IVIE Acconto	1° acconto 2021	Cod. F24 4044	€		Versato: ☐ Sì ☐ No	 ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria 	Cause
							
	Totale	e versato	€				
nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2021 PF)	2° acconto 2021	Cod. F24 1791	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	 ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria 	riduzione
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO Acconto	1° acconto 2021	Cod. F24 1790	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	□ Assenza tipologia reddito □ Decesso contribuente □ Operazione straordinaria □	Cause rid







Check list successiva al versamento acconti (seque)

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E	1° acconto 2021	F24 □ AP □ CP	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP Sì No		Minor reddito Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria	Cause ridu
Acconto nella misura del 100% (Rigo Mod. Redditi 2021 PF) ¹	2° acconto 2021	F24 □ AP □ CP	€		Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP	-	Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria	riduzione
	Totale ve	ersato	€						
	Note	dei red	diti prodott	i nel 2020), eccedenti il m	inimale 2021 (e	fino a	al reddito massimale), applic	ando
		le perce	entuali pre	viste per l	'anno 2021.			<i>"</i>	
CONTRIBUTI IVS	1° acconto 2021	Cod. F2-PXX	· ·	viste per l	'anno 2021.	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	-	Minor reddito Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria	Cause
CONTRIBUTI IVS GESTIONE SEPARATA Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi 2021 PF) ¹		Cod. F2	4		'anno 2021.	□ Sì □ No		Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria	
GESTIONE SEPARATA Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi	2º acconto 2021	Cod. F2-	4		'anno 2021.	□ Sì □ No □ Ridotto Versato: □ Sì □ No		Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria Minor reddito Assenza tipologia reddito Decesso contribuente Operazione straordinaria	Cause



FAC SIMILE CHECK LIST VERSAMENTI ACCONTI (COMPILABILE)





Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il 30.11.2021.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 C.C. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell'art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Nominativo	Biar	nchi Luigi		Anno d	li aggiorr	name	nto	2020		
	ne deç	gli originali delle fa	atture relative ai beni a	nmortizz	abili.					
			Elenco acquisti bei	ni ammor	tizzabili					
Categoria	ı	Fornitore				ollo AVI	Registro			attura
			•			201/2020	_	N. Da		
Impianti		Rosa S.p.a.	€ 3	0.000,00			201/2020	,	140	7.05.2020
_			Elenco cessioni be							
Pag. Registro		Riferimenti vendita	Costo storico	F.c			Prezzo			usvalenza/ nusvalenza
21	Bi	ianchi S.r.l.	€ 9.000,00		7.500,00			00,00		€ 1.500,00
			ate ai beni con le quot	e di amm	ortamento	o rela	tive all'es	sercizi	0.	
		issione beni.								
⊠ Rilevazione	<u> </u>									
⊠ Rilevazione	delle	eventuali quote e	ccedenti il 5% delle s	pese di m	anutenzio	one.				
			nzione, riparazione, a rtizzabili (art. 102, c.				sforma	zione	ecced	enti il 5% del
+ Valore dei be					0.000.00	,				
- Valore dei be	ni con	contratto di manut	tenzione periodico	;	3.000,00					
		e delle autovetture		17	2.500,00					
		e dei telefoni (fissi	The state of the s		700,00			1 1		
al 31.12.202		nateriali (esclusi	i terreni)	113	.800,00	х	5%	=		5.690,00
Spese soste	nute n	nell'esercizio								7.100,00
Eccedenza c	da dec	lurre in quote cost	tanti nei 5 periodi di in	nposta su	ccessivi					1.410,00
☐ Rilevazione	distir	nta della quota di s	superammortamento.							
☐ Rilevazione	distir	nta della quota di a	ammortamento finanzi	iario per b	eni gratu	itame	nte devo	lvibili.		
⊠ Cancellazio	ne de	elle spese capitaliz	zzate interamente ami	mortizzate	e (es : co	sti di	impianto	e am	nliame	nto costi plu-



FAC SIMILE CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE)



riennali).







Mandato professionale Superbonus 110%

In tema di Superbonus 110% occorrerà prestare la massima attenzione nella formulazione del preventivo e del mandato professionale, i cui esempi sono disponibili nel sito del CNDCEC (nell'area riservata ai Commercialisti - sito FNC), inserendo una specifica clausola per la pattuizione del compenso. In assenza di preventivo e/o di mandato professionale, in caso di disaccordo tra le parti, il compenso per la prestazione resa verrà determinato dal giudice sulla base dei parametri per la liquidazione giudiziale del compenso stabiliti dal D.M. 140/2012. A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso per le prestazioni svolte potrà essere liberamente concordato tra le parti, tenendo conto dell'impegno profuso, dell'importanza, difficoltà e complessità della pratica, nonché delle condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico, avendo cura di motivare specificamente tali aspetti. Al fine di fornire utili strumenti di lavoro ai Commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali con riferimento alle detrazioni edilizie ed energetiche, in una apposita sezione riservata del sito della Fondazione commercialisti, sono stati messi a disposizione alcuni strumenti utili, quali ad esempio il facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus.

Esem	pio	Lettera di incarico	professionale Su	perbonus (fonte	e: Fondazione Na	azionale di Ricei	ca dei Commercialisti)
------	-----	---------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------------

Il sottoscritto Sig	nato a	ilre	sidente a	,
in via, n, n.	, C.F email	F	P.E.C suc-	-
cessivamente denominato "Cliente",				
[Ovvero]				
Il sottoscritto Sig	, nato a	il	, residente a	ì
, in via	, C.F		, in nome e per conto della	ì
, denominata ".	", con sede	in	via n.	
, partita I.V.A. n				i
, nella qualità di	, successivament	e denominato "Cliente"	,	
	CONFERISCE	<u> </u>		
al Dott./Rag	, P.E.C	iscritto all'Ordine dei , successivan se inviato dal Dott./Rag previsto dagli artt. 9, c e incarico professiona	Dottori Commercialisti e degli nente denominato "Professioni- g in forma c. 4 D.L. 1/2012 e 1, c. 150 L ale, disciplinato dai seguent	li - a

1. Oggetto e complessità dell'incarico

1.1 Attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al "Superbonus 110%".

Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti del cliente che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. Superbonus 110%).

Tale attività si sostanzia in uno studio preliminare di fattibilità avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti nel suddetto articolo.

(eventuale) La prestazione riguarderà inoltre l'analisi "step by step", dal punto di vista fiscale, della documentazione necessaria per beneficiare dell'agevolazione eventualmente anche nella forma di sconto in fattura e/o cessione del credito.

Adempimenti preliminari:

- acquisizione della documentazione relativa al soggetto che intende godere dell'agevolazione;
- Acquisizione della documentazione relativa all'immobile/edificio oggetto degli interventi;
- acquisizione della documentazione relativa agli interventi che si intendono eseguire.
- esame della documentazione raccolta;
- (Eventuale)

Adempimenti operativi:

- esame della documentazione raccolta;
- Archiviazione della documentazione richiesta per l'accesso alla detrazione.

1.2 Apposizione del visto di conformità e trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito

Oggetto della prestazione è il controllo della regolarità formale della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti dall'art. 119 del D. L. 34/2020 (cd Superbonus 110%), nonché l'apposizione del visto di conformità e la trasmissione telematica della/e comunicazione/i di opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito.

... omissis ...



LETTERA INCARICO PROFESSIONALE SUPERBONUS (COMPILABILE)



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (COMPILABILE)







AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Liquidazioni Iva precompilate

Dall'8.11.2021 sono disponibili sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del 3° trimestre 2021. Possono visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al 3º trimestre 2021, messi a disposizione dall'Agenzia. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha potuto elaborare la liquidazione Iva, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata e inviata. È semplificato anche il pagamento: è possibile scegliere l'addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia.

COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE

- La comunicazione Iva è visualizzabile all'interno del portale Fatture e corrispettivi nella sezione denominata "Liquidazioni periodiche Iva".
- Dall'8.11.2021 è disponibile la liquidazione lva periodica relativa al 3° trimestre 2021.

Gli operatori possono modificare la bozza precompilata, integrarla ed inviarla.

PAGAMENTO

È possibile effettuare il pagamento dell'Iva dovuta con addebito diretto sul proprio conto o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Il pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell'Iva dovuta (per il 3º trimestre entro il 16.11) e quindi prima del termine ordinario (per il 3º trimestre il 30.11): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti già preimpostati sia il codice del tributo sia l'importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

COMUNICAZIONE IVA PRECOMPILATA

La bozza della Comunicazione Iva è elaborata utilizzando, oltre ai dati contenuti nei registri Iva precompilati e validati dagli operatori, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta dall'Agenzia delle Entrate.



Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola riepilogativa

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie d	i imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individua • Società semplici. • Società di fatto.	ali.	Giornale. Inventari.	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
 Società in nome co Società in accomar Società di armamer Enti pubblici e priva i consorzi, che non oggetto esclusivo o l'esercizio di attività Enti pubblici e priva per oggetto esclusi l'esercizio di attività ad eccezione delle edilizie e loro conso Società cooperative Società di mutua as 	ndita semplice. Into. Into. Inti, compresi Inti, compresi Inti principale Inti che abbiano Inti che abbiano Inti che abbiano Inti commerciali, Inti cooperative	Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	Sì	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
Cooleta di Mataa at	Solution C.	Giornale. Inventari.	NO		
 Società per azioni. Società in accomandita 	Con capitale sociale o fondo di dotazione non superiore, al 1.01, a € 516.456,90.	 Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. E relativi sezionali 	Sì	Tassa annuale forfetaria. € 309,87 ²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
per azioni. • Società a responsabilità		Giornale. Inventari.	NO		
limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione superiore, al 1.01, a € 516.456,90.	 Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. E relativi sezionali 	Sì	Tassa annuale forfetaria. € 516,46 ²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione

- 1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- 2. Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



ESEMPI

Note







Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

			Beni <u>non</u> rientrant	i nell'attività pro	opria		
Codenti	Cedenti Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo		
Cedenti	Destinatario	uen omaggio	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
		Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili		
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario superiore a € 50,00	lva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per sog- getti con metodo fiscale.	
	Dipendenti		lva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ²⁻⁴	
	Clienti e/o	Costo unitario non superiore a € 50,00	lva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	1% dei compensi	
Lavoratori autonomi	Fornitori	Costo unitario superiore a € 50,00	lva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Spese di rappresentanza	periodo d'imposta ¹	
	Dipendenti				Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴	

- 1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
- 2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
- 3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa che ne prevedono l'imponibilità".
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

	Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria							
Destinatario	Iva		Deducibilità del costo					
dell'omaggio	Acquisto Cessione		Irpef/Ires	Irap				
Clienti/ Fornitori	lva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili²	 Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. 				
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³				

Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.

Note

Note

- 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.



SCRITTURE CONTABILI ED ESEMPI FATTURE







Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovu to, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sè, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

Quota capitale. (+)Quota finanziaria. COMPOSIZIONE **DEL TFR** Tassazione sostitutiva annuale, sul ma-Dal 1.01.2001 Tassazione separata al momento turato, indipendentemente dall'erogazione. della corresponsione. Aliquota. 17,00%. Acconto al 16.12. \Rightarrow Modalità di versamento. Saldo entro il 16.02 dell'anno succes- \Rightarrow sivo. Misura fissa pari all'1,50%. Calcolo della rivalutazione del fondo (+)accantonato a Tfr, da effettuarsi alla Misura variabile pari fine di ciascun anno o alla data di cesdell'aumento dell'indice Istat per le sazione del rapporto di lavoro e da imfamiglie di operai e impiegati rispetto putarsi a incremento del fondo. **IMPOSTA** al mese di dicembre dell'anno prece-SOSTITUTIVA dente. **SULLA QUOTA FINANZARIA** L'imposta è versata dal datore di la-**DEL TFR** Dipendente di soggetvoro che la imputa in diminuzione del to sostituto di imposta. Fondo Tfr. Soggetto \Rightarrow L'imposta è versata direttamente dal passivo soggetto passivo, in sede di dichiara-Dipendente di soggetto non sostituto di im- \Rightarrow zione dei redditi dell'anno in cui è staposta. to percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione). • 30% in caso di omesso o tardivo versamento. Sanzioni \Rightarrow É applicabile il ravvedimento operoso.



CALCOLO DELL'ACCONTO



F24 RELATIVO ALL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA CALCOLATA CON IL METODO STORICO







NON SOLO IMPRESA

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto Cognome:Rossi Codice fiscale:RSS GNN 70A01 F205 O Comune (Stato estero) di nascita:Milano Indirizzo di residenza:Corso Cavour Comune di residenza:Milano E-mail:rossig@alice.it	Provincia: MI C.A.P: 20100 Provincia: MI Tel: 02-123456						
ι	DICHIARA						
sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a€ 10.000,00, nell'anno 2020, l'importo di €€ 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.							
Milano, 20.12.2021 Luogo e data	Giovanni Rossi Firma dell'Aderente						

Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)







Conquagli da Mod. 730 non conclusi nel 2021

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati.
I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2021. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che

	Somme a debito non tratten	nute				
			Egr. Sig. Via Città	M	rdi Enrico genta, n. 50 lano	
Oggetto: assister	nza fiscale - comunicazione degl	li importi anco	ra dovuti.			
La ditta .Alfa.S.r.l	, domicilio fiscale .via Volt	a, n. 10., Città.	Milano	, P. I	VA00123456789	
		COMUNICA	1			
di non avere tratt	tenuto, per incapienza della retribale fruita nel2021 per dichiara	ouzione, le seg ro i rodditi dol	guenti somme d 2020	dovute	dal contribuente co	on riferiment
ali assisteriza iista	ale Iruita fiei६४६४ pei ulciliara	Codice Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRAT	TENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBO	1900 (190) (1900 (190) (1900 (190)(190)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (19		,00		,00,	,00,
	EGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00,	94,00
Distinti saluti. Lì,27.12.202	21				Guido Rossi (Firma)	ź
Esempio n. 2	Somme a credito non rimbo	orsate				
					anchi Andrea vour, n. 101	
			Città	M i	lano	
	nza fiscale - comunicazione dell		Città edito non rimbo	Mi orsate.	lano	
	nza fiscale - comunicazione della	a, n. 10., Città.	Città edito non rimbo Milano	Mi orsate.	lano	
La ditta <i>Alfa.S.r.l</i> gli importi a cre		a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con	Città edito non rimbo Milano A cludere le ope	Mi orsate. , P. I	lano	
La ditta . <i>Alfɑ.S.r.l</i> gli importi a cre	dito non rimborsati data l'impos	a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con	Città edito non rimbo Milano A cludere le ope	Mi orsate. , P. I	lano	
La ditta <i>Alfa.S.r.l</i> gli importi a cre	dito non rimborsati data l'imposale fruita nel2021 per dichiara	a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con re i redditi del	Città edito non rimbo Milano A cludere le ope 2020 Dichiarante ,00	Mi orsate. , P. I erazion	VA 00123456789 i di conguaglio, co	on riferiment Totale ,00
La ditta .Alfg.S.r.l gli importi a cre all'assistenza fisca	dito non rimborsati data l'imposale fruita nel2021 per dichiaral	a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con re i redditi del	Città edito non rimbo Milano Cludere le ope 2020 Dichiarante ,00 393,00	Mi orsate. , P. I erazion	i di conguaglio, co	Totale ,00
La ditta Alfg.S.r.l gli importi a cre all'assistenza fisca IMPORTO IRPEF DA TRAT IMPORTO IRPEF DA RIMBO	dito non rimborsati data l'imposale fruita nel2021 per dichiaral	a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con re i redditi del Codice	Città edito non rimbo Milano Cludere le ope 2020 Dichiarante ,00 393,00 ,00	Mi orsate. , P. I erazion	VA 00123456789 i di conguaglio, co	Totale ,000
La ditta .Alfg.S.r.l gli importi a cre all'assistenza fisca importo irper da trati importo irper da rimbo importo addizionale r	dito non rimborsati data l'imposale fruita nelper dichiaral TENERE ORSARE	a, n. 10., Città . COMUNICA ssibilità di con re i redditi del	Città edito non rimbo Milano Cludere le ope 2020 Dichiarante ,00 393,00	Mi orsate. , P. I erazion	i di conguaglio, co	Totale ,000
gli importi a creall'assistenza fisca IMPORTO IRPEF DA TRATIMPORTO IRPEF DA RIMBO IMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO IMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO IMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO IMPORTO I	dito non rimborsati data l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos de l'i	a, n. 10., Città . COMUNICA esibilità di con re i redditi del Codice	Città edito non rimbo Milano A cludere le ope 2020 Dichiarante ,00 393,00 ,00 105,00	Mi prsate, P. I erazion Codice	VA .00123456789 i di conguaglio, co	Totale ,00 393,00 ,00 105,00 amente indica
gli importi a creall'assistenza fisca IMPORTO IRPEF DA TRATIMPORTO IRPEF DA RIMBO IMPORTO ADDIZIONALE RIMPORTO ADD	dito non rimborsati data l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos ale fruita nel2021 per dichiarat de l'impos de l'i	a, n. 10., Città . COMUNICA esibilità di con re i redditi del Codice	Città edito non rimbo Milano A cludere le ope 2020 Dichiarante ,00 393,00 ,00 105,00	Mi prsate, P. I erazion Codice	i di conguaglio, co Coniuge Coniuge OO OO OO QOO QOO QOO QOO QOO	Totale ,00 393,00 ,00 105,00 amente indica









Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2021. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è facoltativa, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2021 sarà cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- · Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- · La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

ANNUALE

Nota bene

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



MODULO ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO









AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per start-up

L'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il contributo a fondo perduto alle start-up fino a € 1.000,00 per le partite Iva nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019, definendo le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19.

È previsto un mese per presentare la domanda: la finestra si apre il 9.11.2021 e si chiuderà il 9.12.2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'art. 1 D.L. 41/2021, tra cui il limite dei ricavi non superiori a € 10 milioni.

BENEFICIARI

- Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
- Per accedere al beneficio non occorre che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; tuttavia, occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 1 D.L. 41/2021.
- Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita lva risulti non attiva alla data del 23.03.2021, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

- Il contributo è previsto nella misura massima di € 1.000,00.
- Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
- Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

ISTANZA

CONTRIBUTO

- La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, la finestra temporale è dal 9.11.2021 al 9.12.2021.
- Il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.



ISTANZA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI – CONTRIBUTO STARTUP









Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l'accesso per le imprese richiedenti.

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse sono stati messi a disposizione per l'anno 2021 **38** milioni di euro, di cui **23** milioni per Brevetti+, **12** milioni di euro per Disegni+ e **3** milioni di euro per Marchi+. In particolare, la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta a € 23 milioni. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

BENEFICIARI BREVETTI+

- Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.012017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
 - b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1.01.2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
 - c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1.01.2017, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
- Le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

AGEVOLAZIONE

- È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola de minimis, del valore massimo di € 140.000.
- Tale agevolazione non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28.09.2021 e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione

- i. Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto).
- ii. Progettazione produttiva.
- iii. Studio, progettazione e ingegnerizzazione del prototipo.
- iv. Realizzazione firmware per macchine controllo numerico.
- v. Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto.
- vi. Test di produzione.
- vii. Rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

SPESE AMMISSIBILI

- i. Servizi per la progettazione organizzativa.
 ii. Organizzazione dei processi produttivi.
 - iii. Servizi di IT Governance.
 - iv. Analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali.
 - v. Definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
- C. Trasferimento tecnologico

B. Organizzazione

e sviluppo

- i. Predisposizione accordi di segretezza.
- ii. Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto.
- Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati).









SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2021

Cood	2024
Scad.	2021

Tributo Contributo

Descrizione

Mercoledì 1 dicembre

Dottori commercialisti

Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.

Giovedì 9 dicembre

Contributo startup

Istanze - Fino al 9.12.2021 i titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, in presenza dei requisiti previsti, possono presentare l'istanza per il contributo previsto dall'art. 1-ter del D.L. 41/2021 (provv. Ag. Entrate 305784/2021).

Lunedì 13 dicembre

Contributi a fondo perduto Istanza - Fino al 13.12.2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" e/o del contributo "Sostegni bis alternativo" (provv. Ag. Entrate 13.10.2021 prot. 268440), per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

Mercoledì

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto

con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15

dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate,

del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

dicembre

Associazioni sportive dilettantistiche

Imposte

dirette

Iva

Imu

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2021

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2021.

Sospensione versamenti per Covid

Associazioni e società sporti-

Imposta sugli intrattenimenti

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ripresa - Versamento della 12ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 8ª rata di ritenute, Iva, contributi previden-

ziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc.

Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese pre-

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2º trimestre 2021.

Giovedì dicembre

Inps





31	<u>P</u> 1	rincipali adempimenti mese di dicembre 2021 (seque)
Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
	Rivalutazione del Tfr	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
Giovedì 16	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle "eccedenze" del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
dicembre (segue)	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2021 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 22.10.2021).
Lunedì	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
20	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2021.
dicembre	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2021.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato ¹ 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2021.
Giovedì	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2021 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.
30 dicembre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2021 al 30.06.2021. Cessione crediti d'imposta Covid - Il 31.12.2021 scade il termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, nonché degli immobili a uso non abitativo (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020). Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
Venerdi	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine dei presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell' Iva in relazione al mese precedente per i seggetti che bappo adorito al regime IOSS.
31 dicembre	Fatture elettroniche	mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Servizio di consultazione - Termine di adesione al servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (provv. Ag. Entrate 298662/2021).
	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2021 al 31.12.2021, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2021-2023, devono effettuare, entro il 31.12.2021, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2021 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2021 al 31.12.2021.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta

Irap		
	_	

Imposta di bollo Inventario

Inps







diante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2021, me-

in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.





Principali adempimenti mese di dicembre 2021 (seque)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2021 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2020 e non dedotta in dichiarazione.
	Contratti a termine	Proroga o rinnovo - Fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausali) (Art. 17 D.L. 41/2021).
	Licenziamenti	Divieto - Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integra-zione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (art. 11 D.L. 146/2021).
	Auto-	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2022 all'Albo Autotra-
	trasportatori Commercio estero	sportatori. Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2021, alla convalida annuale.
Venerdì 31 dicembre (segue)	Tosap e Cosap	Esenzione - Fino al 31.12.2021 è in vigore l'esenzione dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Art. 30 D.L. 41/2021).
	Bonus risparmio idrico	Termine - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del bonus per il risparmio idrico di cui all'art. 1. cc. 61-65 L. 178/2020.
	Agevolazioni prima casa	Termine - Fino al 31.12.2021 opera la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni prima casa (art. 3, c. 11-quinquies D.L. 183/2020).
	Bonus vacanze	Termine - I soggetti che hanno chiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 possono utilizzarlo fino al 31.12.2021 (art. 7, c. 3-bis D.L. 183/2020).
	Credito d'imposta investimenti	Comunicazione - Termine per la comunicazione al Mise dei dati relativi al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, formazione, ricerca e sviluppo (D.M. 6.10.2021).
	Proroga moratoria sui prestiti	Scadenza - Il 31.12.2021 scade la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria (D.L. 73/2021).
	Società di mutuo soccorso	Trasformazione ETS - Fino al 31.12.2021 è possibile trasformare le società di mutuo soccorso in associazioni del terzo settore mantenendo il proprio patrimonio (art. 11. c. 1 D.L. 183/2020).
	Società benefit	Costituzione - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (Art. 19-bis D.L. 73/2021).
	Assemblee	Videoconferenza - Fino al 31.12.2021 società, associazioni e fondazioni possono svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali disposizioni statutarie (D.L. 105/2021).
	_	

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e
 delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei
 confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1°
 giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Nota¹

